



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE

N° 64/21 del 28/06/2021

Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PISA CAUSA RG N. 1771/2006 ARDSU/GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA. LIQUIDAZIONE AVV. LUIGI GUCCINELLI SALDO ONORARI PER RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'AZIENDA

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRETTORE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n.26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n.32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n.26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n.47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n.32*", e ss.mm.ii;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 67 del 5 ottobre 2018 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Preso atto che con sentenza n. 834/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 25/09/2020 R.G. n. 1771/2006 il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa e condannato a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 c.c., la società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 663.164,79, oltre interessi e respinto la domanda svolta in via riconvenzionale da Grandi Lavori Fincosit S.p.A., condannando altresì la medesima a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, dell'importo di Euro 20.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- Considerato che la sentenza in parola, sebbene non siano ancora spirati i termini per la proposizione di appello, è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.;
- Preso atto che, a seguito degli adempimenti preliminari finalizzati a dare esecuzione alla sentenza di cui sopra posti in essere dal legale dell'Azienda, Avv. Luigi Guccinelli del foro di Pisa, è emerso che la società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA è sottoposta a procedura concorsuale art. 160 L.Fall. di concordato pieno liquidatorio giusto decreto n. 48 del 12/7/2018 Tribunale di Roma e successiva omologazione del piano concordatario disposta dal Tribunale di Roma in data 20/11/2020;
- Dato atto che l'Azienda, per il tramite dell'Avvocatura Regionale, ha avanzato formale richiesta al Liquidatore giudiziale di GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA in concordato preventivo di ammissione al concordato in parola del credito derivante dalla sopra menzionata sentenza del Tribunale di Pisa;
- Vista al riguardo la nota a mezzo PEC del 5 maggio 2021 con cui il Liquidatore giudiziale di GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA in concordato preventivo precisa che il credito vantato dall'Azienda per effetto del citato pronunciamento giudiziale sarà trattato nell'ambito della procedura concorsuale e sarà soddisfatto secondo i tempi e le modalità dalla stessa previsti, ferme restando in ogni caso le eventuali iniziative che potranno essere assunte avverso la suddetta sentenza;

- Considerato che l'assoggettamento della società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA alla suddetta procedura concorsuale è elemento destinato ad influire sull'effettivo conseguimento in tempi brevi da parte dell'Azienda del pagamento delle somme a vario titolo liquidate nella sentenza di cui trattasi, comprese quindi le spese legali, in termini quantitativi, in ragione delle disposizioni vigenti per tale tipologia di procedura concorsuale che escludono la soddisfazione integrale degli stessi creditori privilegiati e fissano nel 20% il tetto massimo per i crediti chirografari, categoria in cui rientra il credito dell'Azienda;
- Considerato altresì come il concordato preventivo sia una procedura che si articola in una molteplicità di adempimenti ed attività che, per la natura intrinseca della procedura stessa e della quantità di soggetti a vario titolo coinvolti, a partire dai creditori, ne dilatano i tempi di espletamento ben oltre quelli fissati espressamente dalla legge;
- Ritenuto come le considerazioni sopra esposte costituiscano un quadro argomentativo sufficiente e idoneo ad escludere che l'Azienda possa conseguire in tempi brevi soddisfazione del proprio credito vantato nei confronti della società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, comprese le somme destinate a remunerare l'Avv. Guccinelli per le prestazioni rese a proprio favore nell'ambito del procedimento di primo grado di cui trattasi, anche in ragione del fatto che la sentenza di cui trattasi non è ancora passata in giudicato e può essere appellata dalla parte soccombente entro il 26 ottobre 2021;
- Dato atto che l'Azienda ha provveduto, nel corso dello svolgimento del giudizio di primo grado, instaurato nel 2006, a corrispondere al proprio legale acconti degli onorari dovuti per le prestazioni professionali rese;
- Richiamati al riguardo:
 - la Determinazione n. 382/2006 con cui il Direttore dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa disponeva il pagamento in favore dell'Avv. Guccinelli dell'importo di Euro 5.261,30 (comprensiva di CAP e IVA) in relazione alla predisposizione del ricorso e costituzione in giudizio, in conformità al progetto di notula prot. n. 7146/2006;
 - il proprio Provvedimento n. 155/16 del 10/06/2016 con cui veniva disposta la liquidazione all'Avv. Guccinelli dell'importo di Euro 2.672,00 oltre CAP e IVA;
 - il proprio Provvedimento n. 149/20 del 17/11/2020 con cui veniva disposta la liquidazione all'Avv. Guccinelli della somma di Euro 6.000,00 oltre CAP e IVA per un totale di Euro 7.612,80;
- Rilevato come la sopra menzionata comunicazione del Liquidatore giudiziale di GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA in concordato preventivo del 5 maggio costituisce dato certo in ordine all'ammissione del credito vantato dall'Azienda alla procedura concorsuale in parola e al futuro soddisfacimento dello stesso nell'ambito di tale procedura;
- Ritenuto, in conseguenza della definizione della posizione creditoria dell'Azienda resa nota dal Liquidatore giudiziale di GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA in concordato preventivo con la comunicazione in parola, di poter procedere al pagamento del saldo degli onorari spettanti all'Avv. Guccinelli per le prestazioni effettuate in nome e per conto dell'Azienda;
- Considerato che il predetto pagamento viene disposto nelle more dell'effettivo soddisfacimento delle pretese creditorie che l'Azienda potrà ottenere nell'ambito del concordato preventivo della società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, con la conseguenza che la somma che essa percepirà in tale contesto a titolo di rimborso delle spese legali, sarà incassata e trattenuta integralmente dalla stessa, dal momento che con il presente atto si completa ed esaurisce il pagamento al beneficiario (Avv. Guccinelli) dell'intera somma a tale titolo liquidata nella sentenza di primo grado;

- Vista quindi la prenotula inviata dall'Avv. Luigi Guccinelli in data 14/4/2021 per la corresponsione del saldo degli onorari, spese e accessori di legge per un importo di Euro 6.500,00 oltre CAP e IVA e così per un importo complessivo di Euro 8.247,20 al lordo di CAP e IVA;
- Dato atto infine che l'onere di cui al presente provvedimento, pari a Euro 6.500,00 oltre CAP e IVA e, pertanto, pari a Euro 8.247,20 al lordo di CAP e IVA, è previsto nel budget di cui al Bilancio 2021 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 58 del 29/12/2020;

DISPONE

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al pagamento a favore dell'Avv. Luigi Guccinelli del foro di Pisa della somma di Euro 6.500,00 oltre CAP (4%) e IVA (22%), a titolo di saldo del compenso professionale ad esso dovuto per le prestazioni rese a favore dell'Azienda nell'ambito del contenzioso definito nel primo grado di giudizio sentenza n. 834/2020 del Tribunale di Pisa pubblicata il 25/09/2020 R.G. n. 1771/2006, con la quale il Giudice ha accolto il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. proposto dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Pisa e condannato a titolo di risarcimento danni ex art. 1218 c.c. la società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, liquidando in Euro 20.000,00 oltre spese e accessori l'importo delle spese legali da rifondere all'Azienda.
2. Di dare atto che il predetto pagamento viene disposto nelle more del soddisfacimento delle pretese creditorie derivanti dalla sentenza di cui sopra, che l'Azienda potrà ottenere nell'ambito del concordato preventivo della società GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, con la conseguenza che la somma che essa percepirà a titolo di rimborso spese legali, sarà incassata e trattenuta integralmente dall'Azienda stessa, dal momento che con il presente atto si completa ed esaurisce il pagamento al beneficiario (Avv. Guccinelli) dell'intera somma a tale titolo liquidata nella sentenza di cui trattasi.
3. Di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, per complessivi € 6.500,00 CAP e IVA esclusi e, pertanto, € 8.247,20 al lordo di CAP e IVA è prevista nel budget di cui al Bilancio 2021 approvato con Deliberazione del C.d.A. n. 58 del 29/12/2020 e si riferisce ai seguenti conti di generale e centri di costo:
 - conto di contabilità generale n. 20198 "Fondo contenziosi e spese legali";
 - Centro di Costo Gen. 1001 "Spese comuni".
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante la pubblicazione sull'Albo online dell'Azienda.

Il Direttore
Dott. Francesco Piarulli

firmato digitalmente*